

Codice A1606C

D.D. 19 dicembre 2024, n. 1059

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comuni di Quassolo (TO) - Colletterto Giacosa (TO) - San Martino Canavese (TO) - Intervento: sostituzione sostegni dell'elettrodotto a 132 kV Montestrutto - S. Giorgio T.575. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 1059/A1606C/2024

DEL 19/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comuni di Quassolo (TO) - Colletterto Giacosa (TO) - San Martino Canavese (TO) - Intervento: sostituzione sostegni dell'elettrodotto a 132 kV Montestrutto - S. Giorgio T.575. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da Terna Rete Italia S.p.A. volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa

proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città' Metropolitana di Torino;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città' Metropolitana di Torino ha reso il parere di competenza;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città' Metropolitana di Torino in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città' Metropolitana di Torino relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica

utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@regione.piemonte.it
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it*

Classif. 11.100/GESPAE/645/2024A/A1600A

Rif. n. 106251/A1606C del 11/06/2024

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: **Quassolo (TO) - Colleretto Giacosa (TO) - San Martino Canavese (TO)**
Intervento: **Sostituzione sostegni dell'elettrodotto a 132 kV Montestrutto - S. Giorgio T.575**
Istanza: **Terna Rete Italia S.p.A.**

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal richiedente in data 11/06/2024, con nota prot. n° 106251, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto riguarda la sostituzione di cinque (5) sostegni della linea di elettrodotto aereo denominata "T.575 Montestrutto- San Giorgio", necessaria a seguito di verifiche effettuate nell'ambito del Piano di rinnovo degli elettrodotti non unificati (risalenti agli anni '30), che hanno evidenziato lo stato ammalorato degli stessi.

Nello specifico la linea di elettrodotto in esame si sviluppa complessivamente per quasi 23 km, dal Comune di San Giorgio Canavese (TO), a sud, a quello di Settimo Vittone (TO), a nord, ma solo tre (3) tratti di linea vengono interessati dagli interventi dell'istanza in parola (per complessivi 1,57 km di linea), secondo quanto di seguito meglio precisato:

- sostituzione palo su palo del sostegno 9 (con altezza pari a 30,7 mt.) localizzato nel Comune di Quassolo (TO), per un totale di 323 mt. di campata aerea interessata;
- sostituzione in posizione limitrofa dei sostegni 62 (con altezza pari a 31,1 mt.), 63 (con altezza pari a 34,1 mt.) e 64 (con altezza pari a 31,1 mt.) localizzati nel Comune di Colleretto Giacosa (TO) per un totale di 818 mt. di campata aerea interessata;
- sostituzione in posizione limitrofa del sostegno 82 (con altezza pari a 31,1 mt.) localizzato nel Comune di San Martino Canavese (TO) per un totale di 430 mt. di campata aerea interessata.

I tratti di linea aerea previsti dalla presente attività di manutenzione con sostituzione dei sostegni saranno costituiti da una palificazione con sostegni del tipo tronco piramidali in doppia terna con armamenti di sospensione (sostegni 62, 63, 64 e 82) o di amarro (sostegno 9); i sostegni saranno realizzati con angolari di acciaio a elementi zincati a caldo, bullonati, e assumeranno una vestizione grafica medesima a quelli oggetto di sostituzione.

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, ovvero nello specifico in relazione a quanto si evince dalle caratteristiche delle infrastrutture oggetto di rimaneggiamento e dalle loro dimensioni in elevazione, riconducibili a quanto apprezzabile al punto 1 lett. e) della medesima norma, che di seguito si riporta per completezza - *"linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 kilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri"*;

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'area oggetto di intervento è coinvolta parzialmente da interferenze con il Piano paesaggistico regionale (Ppr) e con le delimitazioni dei beni paesaggistici di cui alla Parte terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero più precisamente:

- ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 comma 1:
 - lett. c) - Fasce di 150 mt.;
 - lett. g) - I territori coperti da foreste e da boschi;
- ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, comma 1 lett. d - "D.M. 4 febbraio 1966 - Numero di riferimento regionale A094 - Codice di riferimento ministeriale 10245 avente per oggetto: (Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino – Ivrea – Quincinetto);

accertato che parte dell'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 4 febbraio 1966 - Numero di riferimento regionale A094 - Codice di riferimento ministeriale 10245 avente per oggetto: *(Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino – Ivrea – Quincinetto)*, appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda A094 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, a seguire riportata: *"l'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dall'autostrada e dalle altre componenti percettivo-identitarie"*;

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) e g) del D.Lgs 42/2004 s.m.i.,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. alla seguente condizione:

- i manufatti dovranno essere opportunamente trattati superficialmente in modo da eliminarne qualsiasi tipo di riflettanza.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	GRUPPO TERNA.P20240060114-04.06.2024.pdf
2	<i>Inquadramento del progetto su base satellitare</i>	Allegato_1.pdf
3	<i>Inquadramento del progetto su base C T R</i>	Allegato_2.pdf
4	<i>Estratto di Mappa Catastale</i>	Allegato_3.pdf
5	<i>Sistema dei Beni paesaggistici</i>	Allegato_4.pdf
6	<i>Allegato fotografico con fotoinserimenti</i>	Allegato_5.pdf
7	<i>Tavola dell'intervisibilità</i>	Allegato_6.pdf
8	<i>Estratto della pianificazione comunale</i>	Allegato_7.pdf
9	<i>Relazione paesaggistica</i>	Allegato_8.pdf

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Marcello Comollo

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero della Cultura

Torino, (data pec)

Regione Piemonte
 Direzione Ambiente, Energia e territorio
 Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
 pec: urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA'
 METROPOLITANA DI TORINO

AMBITO E SETTORE: PARTE III D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Tutela beni paesaggistici / Tutela beni archeologici

DESCRIZIONE: Comuni di Quassolo (TO) - Colletterto Giacosa (TO) - San Martino Canavese (TO) Prov. TO
 Bene e oggetto dell'intervento: **Sostituzione sostegni dell'elettrodotto a 132 kV Montestrutto - S. Giorgio T.575**

DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: 21/11/2024 - vs prot 196746 del 21/11/2024
 Protocollo entrata richiesta: 22925 del 21/11/2024

RICHIEDENTE: **Terna Rete Italia S.p.A.** - pubblico

PROCEDIMENTO: Parere vincolante autorizzazione paesaggistica ordinaria (art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.); Verifica preventiva dell'Interesse Archeologico (art.41 c.4 e Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023)

PROVVEDIMENTO: **PARERE VINCOLANTE – rettifica a ns. parere prot. num. 23764 del 03.12.2024**

DESTINATARIO: Regione Piemonte *Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Urbanistica Piemonte Occidentale* - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per i Comuni di Quassolo (TO) - Colletterto Giacosa (TO) - San Martino Canavese (TO) per l'intervento di cui all'oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, comma 1 lett. d – in forza del D.M. 4 febbraio 1966 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino – Ivrea – Quincinetto), ed in area tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettere c) e g), del D.lgs. n. 42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti esprime parere favorevole facendo proprio il parere della Regione Piemonte.

Per gli aspetti inerenti la tutela archeologica, si dà atto dell'adempimento da parte di Terna S.p.A. dei disposti dell'art. 41 c. 4 e Allegato I. 8 del D. Lgs. 36/2023 in merito alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, giunta fino alla prescrizione di assistenza archeologica in corso d'opera, autorizzata dall'Ufficio scrivente con nota prot. n. 23631 del 3/12/2024, in sostituzione del piano di sondaggi inizialmente disposto con nota prot. n. 13355 del 09/07/2024 e risultato non realizzabile per ragioni tecniche.

Si rimane pertanto in attesa della comunicazione di inizio dei lavori e del nominativo degli archeologi incaricati.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@cultura.gov.it – PEC: sabap-to@pec.cultura.gov.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>

Sono fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi per l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di tutte le altre disposizioni vigenti.

Si fa presente all'Amministrazione procedente in indirizzo che non potrà essere rilasciato alcun titolo edilizio sin tanto che non sia stata perfezionata la procedura per l'autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Corrado Azzollini

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I Responsabili dell'Istruttoria

arch. Silvia Valmaggi / dott.ssa Fiore Marochetti Elisa / dott.ssa Stefania Ratto / dott.ssa Luisa Ferrero / geom. Rosaria Demma
(silvia.valmaggi@cultura.gov.it – elisa.fioremerochetti@cultura.gov.it - stefania.ratto@cultura.gov.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@cultura.gov.it – PEC: sabap-to@pec.cultura.gov.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>